



Decreto Dirigenziale n. 121 del 17/02/2017

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 8 - UOD Politica del farmaco e dispositivi

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI VILLA LITERNO (CE) - 2ª SEDE FARMACEUTICA URBANA - GESTIONE PROVVISORIA MORTIS CAUSA DOTT.SSA BEATRICE CASSANDRO - EREDE GIUSEPPE FABOZZI - AUTORIZZAZIONE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che, con Decreto P.G.R.C. n. 3099 del 12 aprile 1986, la dott.ssa Beatrice Cassandro, farmacista, nata in Etiopia (ETIOPIA) il 05.09.1939, c.f. CSS BRC 39P45 Z315Y, fu autorizzata a gestire, quale titolare, la farmacia, 2^a sede farmaceutica, urbana, della Pianta Organica del Comune di Villa Literno (CE), ubicata alla Via Veneto, nr. 31;

VISTE

l'istanza presentata dal dott. Giuseppe Fabozzi, il 10.02.2017, assunta in pari data al numero 0098313 di protocollo dell'Ufficio della Direzione Generale per la tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, con la quale lo stesso comunica che in data 30.01.2017 è deceduta la dott.ssa Beatrice Cassandro, già titolare della farmacia, 2^a sede farmaceutica, urbana, della Pianta Organica del Comune di Villa Literno (CE) e, nella qualità di unico erede legittimo, ai sensi dell'art. 12 della L. 02.04.1968 nr. 475 e art. 7 della L. 08.11.1991 nr. 362, dichiara l'inizio della gestione provvisoria, *mortis causa*, assumendo la direttore tecnico responsabile, e che, intende esercitare il diritto alla gestione provvisoria eredi di detta farmacia, per il semestre previsto dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, ai sensi degli artt.19 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il dott. Giuseppe Fabozzi, farmacista, nato a Napoli (NA), il 13.04.1975, residente in Villa Literno (CE) alla Via S. Tammaro, nr. 1, - c.f. FBZ GPP 75D13 F839Q, dichiara:

- di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti a suo carico;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art.13 della L. 475/68 e dall'articolo 7 e 8 della L. 362/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- di non aver mai trasferito alcuna titolarità di farmacia, ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui all'art.12- comma 4°- Legge 475/68;
- di non sussistere, nei suoi confronti, cause di diniego, di decadenza e di sospensione di cui all'allegato 1 del D.L.vo 8.8.94 n.490, né di essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, come previste dagli artt. 2 e 10, commi 1,2,3,4,5 bis e 5 ter della L. 31.5.65 n.575 e formulate dall'art.2 della L. 23.12.82 n. 936 e dall'art.1 della L. 19.03.90 n.55, con successive modifiche ed integrazioni, ed in riferimento all'art.5 comma 1 del D.L.vo 490/94;
- di essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta al n. 1318;

VISTA

la Legge n. 27 del 24.03.2012, ed in particolare l'art. 11, comma 11, che testualmente recita "al comma 9 dell'art. 7 della legge 8 novembre 1991, nr. 362, e successive modificazioni, le parole: "*due anni dall'acquisto medesimo*" sono sostituite dalle seguenti: "*sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione*";

PRESO ATTO

che la documentazione prodotta è conforme a quella prescritta dalla normativa vigente ai fini dell'autorizzazione richiesta;

RITENUTO

di poter autorizzare la gestione provvisoria "ex mortis" causa del titolare della farmacia, 2^a sede farmaceutica, urbana, del Comune di Villa Literno (CE) ai sensi e per gli effetti della legge 475/68 e della legge 362/91, in favore degli eredi nei limiti temporali di quanto disposto dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO, per quanto applicabile, il R.D. n. 1706 del 30.09.1938;

VISTA la legge 02.04.68 n. 475;
VISTO, per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971 n. 1275;
VISTO l'art. 31 dello Statuto della Regione Campania;
VISTA la L.R. 14.05.1975 n. 29;
VISTA la L.R. 05.06.1975 n. 61;
VISTA la L.R. 08.03.1985 n. 13;
VISTA la L.R. 07.12.1993 n. 44;
VISTA la legge 22.12.1984 n. 892;
VISTA la legge 08.11.1991 n. 362;
VISTA la legge 04.08.2006 n. 248;
VISTO l'art.16 L.R. n.1 del 19.01.2007;
VISTA la legge n.27 del 24.03.2012;
VISTA la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della G.R.C." pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
VISTO il vigente Regolamento n.12/2011 e ss. mm. ii;
VISTO l'art. 6 comma 1 del citato Regolamento;
VISTA la D.G.R. n. 191/2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R.C. n. 478/2012, successivamente modificata dalla D.G.R.C n. 528/2012 e dalla D.G.R.C. n. 76/2013;
VISTA la D.G.R.C. n. 479/2012 e ss.mm.ii., di approvazione del "Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta Regionale della Campania";
VISTA la D.G.R.C. n. 614/2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di dirigente delle strutture di Staff ai Dipartimenti, costituite con DD.G.R.C. nn. 344 e 345 del 10.07.2012 e nn. 437, 438 e 439 del 09.08. 2012;
VISTA la D.G.R.C. n. 427 del 27.09.2013 di conferimento incarichi dirigenziali e il relativo allegato "A";
VISTO il D.P.G.R.C. n. 248 del 13.12.2016 di conferimento incarico dirigenziale;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario responsabile del procedimento Diglio Giovanni.

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di prendere atto della volontà dell'unico erede legittimo del "*de cuius*" dott.ssa Beatrice Cassandro, a gestire la titolarità della farmacia, 2^a sede farmaceutica, urbana, del Comune di Villa Literno (CE), in via provvisoria mortis causa, per un periodo non superiore a mesi sei, così come previsto dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

di autorizzare il dott. Giuseppe Fabozzi, farmacista, nato a Napoli (NA), il 13.04.1975, residente in Villa Literno (CE) alla Via S. Tammaro, nr. 1, - c.f. FBZ GPP 75D13 F839Q, quale unico erede legittimo del "*de cuius*" Beatrice Cassandro, già titolare della farmacia, 2^a sede farmaceutica, urbana, del Comune di Villa Literno (CE), ubicata alla Via Veneto, nr. 31, a gestire detta farmacia, in via provvisoria mortis causa per un periodo non superiore a mesi sei, così come previsto dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, facendo obbligo agli eredi di trasmettere alla Regione Campania DIP. 52 – D.G. 04 – U.O.D. 08 – Politica del Farmaco e Dispositivi, l'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione nei termini previsti dalla vigente normativa in materia. La direzione tecnica, nonché la gestione economica e la rappresentanza legale è affidata al dott. Giuseppe Fabozzi;

di trasmettere copia del presente provvedimento:

- all'Assessore alla Sanità;
- all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Caserta;
- all'A.S.L. CE ;
- al B.U.R.C., per la pubblicazione.

Il Dirigente
Dott. Ugo Trama